

(Allegato 6)

A. CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO-CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A1. Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Il Consiglio di classe, previa verifica della validità dell'anno scolastico con la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti con esplicito riferimento alla Disciplina delle Assenze, dichiarerà **ammesso** alla classe successiva lo studente:

- il cui voto di comportamento non sarà inferiore a sei decimi
- che non presenterà una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
- che avrà assunto comportamenti responsabili verso i doveri scolastici, mostrando costante impegno nello studio a scuola e a casa e manifestando miglioramenti rispetto alla situazione di partenza
- che avrà risposto positivamente agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti nei processi di apprendimento

In sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato dei candidati interni anche in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina.

A2. Criteri di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

Premesso che la non ammissione ha finalità educative e formative essendo tesa a ricreare quelle condizioni necessarie per l'alunno per attivare/riattivare un processo positivo nel percorso di apprendimento, favorendo il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, il consiglio di classe, previa verifica della validità dell'anno scolastico con la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti con esplicito riferimento alla Disciplina delle Assenze, dichiarerà **non ammesso** alla classe successiva lo studente:

- il cui voto di comportamento sarà inferiore a sei decimi
- il cui profitto presenti tre insufficienze gravi inferiori o uguali a 4.
- il cui profitto presenti insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline, oggetto di valutazione curriculare

Contribuiranno all'espressione del giudizio di non ammissione altresì gli esiti degli interventi di recupero e/o sostegno attivati e che non si siano rivelati produttivi, opportunamente documentati nel registro personale del docente e nei verbali.

La non ammissione sarà comunicata anticipatamente alla famiglia, prima che l'esito sia pubblicato sul registro elettronico. La delibera relativa alla non ammissione dello studente alla classe successiva e all'Esame di Stato, inoltre, dovrà essere motivata anche con riferimento all'espressione del consiglio in relazione al supporto concreto che consenta allo studente il superamento delle difficoltà riscontrate e agli esiti dei percorsi didattici di recupero effettuati.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

In caso di sospensione di giudizio, **in non più di tre discipline**, saranno comunicate alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente si comunicheranno gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola dovrà portare a termine entro la fine dell'anno scolastico. Entro la fine dell'anno scolastico o, eccezionalmente, entro il mese di settembre entro la data di inizio delle lezioni, saranno svolte, con l'assistenza dei docenti delle discipline interessate e l'assistenza di altri docenti del consiglio di classe, le prove di verifica e le valutazioni integrative, concordate preventivamente in sede di Collegio dei Docenti e predisposte in sede di Dipartimento. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In caso di esito positivo lo studente sarà ammesso alla frequenza della classe successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva lo studente, non sarà ammesso alla classe successiva. Gli esiti saranno pubblicati nell'area documentale riservata del registro elettronico.

A3. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per gli studenti con disabilità

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DPR 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità certificata, espressa con voto in decimi, è riferita al comportamento, al profitto nelle singole discipline e alle attività svolte sulla base del PEI.

Nello stesso sono inoltre definite le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, specificando, ai sensi del D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, se trattasi di:

- a. percorso ordinario;
- b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
- c. percorso differenziato.

In relazione al tipo di percorso, si applicheranno i seguenti criteri di valutazione ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo:

- a. se lo studente con disabilità segue la progettazione didattica della classe (percorso ordinario), si applicano gli stessi criteri di valutazione, prevedendo nondimeno forme di verifica personalizzate. A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate: assegnazione di tempi più lunghi; riduzione per numero o dimensioni delle verifiche; sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata; uso di ausili che possano servire a ridurre le difficoltà esecutive di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti;
- b. se lo studente segue un percorso personalizzato, è valutato con verifiche equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, e si applicano criteri di valutazione personalizzati, comunque riconducibili a quelli della classe;
- c. se lo studente con disabilità segue un percorso didattico differenziato, cioè finalizzato al conseguimento di un attestato dei crediti formativi e non del diploma, l'ammissione all'anno scolastico successivo avviene sulla base della progettazione didattica, delle modalità di verifica non equipollenti e dei criteri di valutazione definiti nel PEI.

A4. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170, considerando che tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di disabilità intellettive e sensoriali, la valutazione avviene rispettando gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative indicate nel Piano didattico personalizzato. Tali strumenti compensativi e le misure dispensative sono, in linea di massima, quelli riportati nel D.M. 12 luglio 2011 (Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Studenti con DSA). La valutazione degli apprendimenti avviene applicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP, mentre i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato sono identici a quelli degli altri studenti.

A5. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato degli studenti con bisogni educativi speciali

Nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 l'area dello svantaggio scolastico ricomprende condizioni diverse ed è indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, disciplinata dalla L. 104/1992; quella dei disturbi evolutivi specifici, fra cui rientrano i disturbi specifici di apprendimento disciplinati dalla L. 170/2010; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Per "disturbi evolutivi specifici" si intendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, e anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività. Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili vi sono i relativi codici nosografici previsti nei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10 e fra cui rientrano gli studenti con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività e con funzionamento cognitivo limite. Tutti questi differenti funzionamenti sono escluse dall'ambito di applicazione della L. 104/1992 e della L. 170/2010. Tuttavia per questi casi vanno applicati i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella L. 53/2003, con la "presa in carico" dello studente con bisogni educativi speciali (BES) da parte dei docenti del consiglio di classe. La "presa in carico" si concretizza nella elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che svolge la funzione di strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e consente di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. I Consigli di classe, o sulla base dell'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, provvedono a redigere un Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali, in cui sono specificati gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Tali strumenti compensativi e le misure dispensative sono, in linea di massima, quelli riportati nel D.M. 12 luglio 2011 (Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Studenti con DSA). La valutazione degli apprendimenti avviene applicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP, mentre i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato sono identici a quelli degli altri studenti.

A4. Certificazione delle competenze

Al termine del primo biennio e con finalità ri-orientativa, su richiesta della famiglia, anche al termine del primo anno di corso, è rilasciata certificazione delle competenze acquisite.

I livelli da attribuire a ciascuna competenza sono quattro, descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Il documento di certificazione delle competenze è redatto dal Consiglio di Classe del secondo anno durante lo scrutinio finale per ogni studente che abbia assolto l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni ed è messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

Il certificato è rilasciato sulla base del modello nazionale adottato con D.M n. 14 del 30/01/2024.